



Città di Lucca

Amministrazione comunale

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 19	SEDUTA DEL 18/04/2024
OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2024.	

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **Aprile** alle ore **21:05** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Enrico Torrini, ed assiste il Segretario Generale, Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.


	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	PARDINI MARIO <i>Sindaco</i>	X		18	MALTESE NICCOLO'	X	
2	TORRINI ENRICO <i>Presidente</i>	X		19	MAMMINI SERENA		X
3	ALFARANO VINCENZO LORENZO	X		20	MARTINI CHIARA		X
4	AZZARA' ANTONINO		X	21	NICODEMO MARA	X	
5	BARSANTI ANDREA	X		22	OLIVATI GABRIELE		X
6	BIANUCCI DANIELE		X	23	PANELLI LUCIANO	X	
7	CARNINI DIEGO	X		24	PASQUINELLI ARMANDO	X	
8	CECCHINI ELVIO RAFFAELE		X	25	PERA FERRUCCIO	X	
9	DA PRATO LAURA EMANUELA		X	26	PIERINI STEFANO	X	
10	DEL BARGA LORENZO	X		27	PIEROTTI LUCA	X	
11	DEL GRECO SILVIA		X	28	RASPINI FRANCESCO	X	
12	DI VITO ALESSANDRO	X		29	RICCI GIOVANNI	X	
13	FAGNANI MASSIMO	X		30	SIMI GINO	X	
14	FAVA LIDO	X		31	SIMI VALENTINA ROSE		X
15	GIANNINI GIOVANNI	X		32	STEFANI LIA JOY	X	
16	GUERRIERI MARCO ENRICO SANTI	X		33	VIETINA ILARIA MARIA	X	
17	LORENZONI CECILIA		X		TOTALE	23	10

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Ricci, Simi G. e Giannini.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Olivati (21.10), Bianucci (21.14), Da Prato (21.18) Martini (21.23), e Azzarà (21.26): **presenti 28; assenti 5.**

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Bruni, Consani e Minniti all'appello, Santini è entrato successivamente in corso di seduta.

..... omissis il resto



Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: *"TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2024"*, presentata dal Settore Dipartimentale 03 – Settore Sviluppo Economico e Tributi, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1 gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, conferma la previgente disciplina TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, in particolare:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;

il Consiglio Comunale, conseguentemente, con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147; regolamento successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020, deliberazione n. 69/2021, deliberazione n. 51/2022 e deliberazione n.35/2023.

Si ritiene necessario intervenire in modifica di alcune disposizioni del regolamento comunale per maggiore conformità alla normativa vigente, nonché per inserire integrazioni e modifiche relative ad aspetti specifici ed organizzativi;

in considerazione di quanto sopra, pertanto, sono riepilogati come segue gli interventi di modifica e/o integrazione del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani; interventi relativi ad aspetti specifici ed organizzativi e conseguenti ad adeguamenti normativi:



- modifica degli art. 13 comma 13 e art. 37 comma 4 per adeguare l'importo del rimborso a quello indicato all'art 10 comma 11;
- eliminazione all'art. 25 comma 3 del riferimento alla quota fissa della tariffa, trattandosi di rimodulazione che deve incidere solo sulla quota variabile della tariffa, specificando che il valore dello sconto è calcolato rispetto al costo dell'incidenza del servizio per singola utenza, dato in possesso del Gestore. In ogni caso l'importo dello sconto non potrà superare il valore della quota variabile della tariffa. Le utenze del centro storico sono escluse in ragione delle modalità di svolgimento del servizio;
- sostituzione all'art. 26, comma 1, del riferimento all'operazione di riciclo con quello dell'avviamento al recupero sulla base anche di quanto indicato dai chiarimenti ministeriali (circolare Mite n. 37259 del 12.04.2021);
- incremento all'art. 26, comma 1, delle percentuali di riduzione della quota variabile per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani in modo da garantire una maggiore proporzionalità rispetto alla percentuale di rifiuti avviati al recupero;
- inserimento all'art. 27, comma 2, delle attività ricomprese nella categoria 28, (Ipermercati di generi misti), tra i soggetti beneficiari della riduzione per donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale equiparando tali attività a quelle già previste;
- specificare all'art. 32, comma 2, la modalità di suddivisione dell'importo annuale in almeno due rate tramite una o più emissioni di fattura;
- allineamento all'art. 37, comma 1 e 2, della procedura di rettifica degli importi non dovuti a quanto previsto all'art. 28 della delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani);
- proroga, all'art 40 comma 1, anche per l'anno 2024 del regime transitorio per la rimodulazione della quota variabile delle utenze non domestiche;
- quanto sopra, è riferito alle modifiche regolamentari.

In relazione alla determinazione delle tariffe per il 2024 occorre richiamare quanto segue:

la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 Milleproroghe) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla Legge 205/2017- ciclo dei rifiuti), con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio, consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

con propria deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario (MTR-2) ha confermato il percorso di approvazione previsto dal primo MTR che prevede, ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione 363/2021:

- la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dei gestori del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A. e il Comune di Lucca);
- la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- la successiva approvazione da parte di ARERA;



ai sensi degli articoli 7 e 8 della deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, avente ad oggetto Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, le entrate tariffarie di riferimento sono determinate dal gestore secondo quanto stabilito dal PEF (Piano Economico Finanziario) 2022-2025, soggetto ad aggiornamento biennale, secondo le modalità previste dalla deliberazione Arera 389/2023/R/rif, "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*", consentendo la possibilità di revisione infra periodo solo al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

in considerazione di quanto sopra, la determinazione delle entrate tariffarie, con riferimento all'anno 2024, deve deliberarsi secondo quanto già indicato nel Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 del Comune di Lucca, validato con determinazione n. 9/Direttore Generale del 15.03.2024, dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa - in applicazione del MTR-2 ARERA e con conseguente successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18/04/2024;


ai sensi della deliberazione ARERA 3 Agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif, sono state istituite, a decorrere dall'1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;

pertanto, al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2024, secondo il metodo disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva e di seguito sinteticamente descritto, viene fatto riferimento al Piano Finanziario per l'anno 2024-2025 e all'importo previsionale delle rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni stimate da Sistema Ambiente S.p.A. e suddiviso tra quota fissa e variabile e utenze domestiche e non domestiche;

in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge n. 147/2013, per il calcolo della tariffa corrispettiva il Regolamento tariffa del Comune di Lucca tiene conto dei criteri del DPR n. 158/99 e di quelli contenuti nella medesima Legge n. 147/2013, come qui di seguito specificato:

- l'articolazione tariffaria assicura il rispetto del principio europeo chi inquina paga;
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013);
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una parte variabile (art. 3, comma 2, DPR n. 158/99);
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 1, DPR n. 158/99);
- alle utenze domestiche sono assicurate rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata (art. 1, comma 658, Legge n. 147/2018);
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 1, DPR n. 158/99);
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile, secondo il numero dei componenti il nucleo



familiare (art. 5, comma 2, secondo periodo DPR n. 158/99). La tariffa variabile è poi soggetta a riduzioni o aumenti, a seconda della quantità di rifiuti RUR conferiti, come specificato in dettaglio a seguire;

- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti, a seconda della tipologia di attività svolta (art. 6, comma 1, DPR n. 158/99);

- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti (art. 6, comma 2, secondo periodo, DPR n. 158/99). Anche questa tariffa variabile è soggetta poi ai contemperamenti illustrati più avanti;


al fine di commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa conferita ed al servizio alla stessa offerto (art. 1, comma 667, Legge n. 147/2013), sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevede (art. 10, comma 4 e art. 13, comma, 4) che la quota variabile della tariffa venga rapportata ad un volume standard di RUR (rifiuto urbano residuo) conferibile da ciascuna utenza, tenendo conto della modalità organizzativa del servizio di raccolta; il volume standard è stabilito in sede di deliberazione tariffaria ed è pari a lt. 25 (allegato A, prospetto 6 alla presente delibera);

nel caso in cui l'utenza conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito; tale rimodulazione ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo ed a copertura dei costi organizzativi del servizio, nonché per disincentivare i comportamenti non virtuosi (per es. abbandoni di rifiuti). Alla quota variabile standard, ovvero rimodulata ai sensi del periodo precedente, è sommata una tariffa flat aggiuntiva in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.). Infine, la quota variabile è altresì adeguata, in caso di applicazione di una o più rimodulazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento (es. autocompostaggio, uso stagionale ecc.), nonché in ragione delle eventuali rimodulazioni relative ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta (stazioni ecologiche), in conformità all'art. 25 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

l'attività di individuazione del volume standard dei contenitori per il Rur da attribuire alle diverse categorie di UND è ancora in corso di definizione; con la presente deliberazione si prevede, pertanto, una modifica al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevedendo, anche per il 2024, che la quota variabile delle utenze non domestiche sia calcolata e rimodulata secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 1 lettera a) del Regolamento vigente, con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già utilizzati per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018;

quanto all'individuazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa standard per le utenze domestiche (art. 10, comma 3) e non domestiche (art. 13, comma 3 4), anch'essa demandata dal Regolamento alla delibera tariffaria, si rinvia al prospetto n. 4 allegato alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei singoli coefficienti per l'anno 2024;

in merito all'istituzione della tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, essa viene configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissata per il 2024 nella misura di 0,10 /lt: pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00, ecc.;



il Comune di Lucca, all'articolo 9 del vigente regolamento, adeguandosi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017, ha introdotto il concetto di utenza aggregata, per la quale sono previsti una pluralità di criteri di riparto interno, tra le utenze interessate, delle quantità misurate, in modo diretto o indiretto, dei rifiuti complessivamente conferiti. In attuazione della previsione regolamentare (art. 9, comma 6), che rinvia alla delibera tariffaria, la scelta del criterio da utilizzare, pertanto, si opta:

- per le utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti K indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);
- per le utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica K_d indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);

nell'ipotesi residuale che l'utenza aggregata coinvolga, per motivi tecnici e/o di economicità del servizio, sia utenze domestiche che non domestiche si procederà detraendo dalla misurazione complessiva le quantità attribuibili alle utenze non domestiche, e moltiplicando la superficie di ciascuna delle utenze non domestiche per i coefficienti di produttività di ciascuna tipologia di utenza K_d indicati nel prospetto allegato;

l'art. 23 del Regolamento demanda, altresì, alla odierna deliberazione la definizione della maggiorazione per le tariffe dei mercati (comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (comma 6): tale maggiorazione, per l'anno 2024, viene fissata nella misura massima pari al 100%;

in considerazione dei sistemi di misurazione indiretta del rifiuto residuo previsti nel territorio comunale, occorre altresì procedere alla definizione del coefficiente di peso specifico (K_{peso}), corrispondente alla densità media dello specifico flusso di rifiuto oggetto di misurazione (art. 6, comma 4 e 5 Decreto 20 aprile 2017). Nel periodo settembre-ottobre 2019 sono stati eseguiti da Sistema Ambiente S.p.A. appositi rapporti di prova finalizzati ad aggiornare il coefficiente di peso specifico da applicarsi il quale risulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 4, del DM 20 aprile 2017, pari a 0,119 Kg/lit;

le tariffe, calcolate secondo quanto sopra illustrato e dettagliato, sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato A**) e così formati:

- il **prospetto 1)** riporta i costi del servizio e quelli delle rimodulazioni e riduzioni da coprire con la tariffa, suddivisi in fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione tra costi fissi e variabili, in applicazione del punto 6.2 del MTR-2, è determinata in continuità con i criteri storicamente adottati e che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base al rapporto, rispetto al totale dei rifiuti prodotti al netto dello spazzamento, tra la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche e quella attribuibile alle utenze domestiche. La produzione delle utenze non domestiche è stimata ricadere nell'ambito dell'intervallo calcolato applicando i coefficienti K_d massimi e minimi previsti dal DPR 27.4.1999 n. 158 e quella delle utenze domestiche per differenza rispetto al totale (al netto dei quantitativi di spazzamento);
- il **prospetto 2)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti K_a e K_b per le utenze domestiche e di quelli K_c e K_d per le utenze non domestiche);
- il **prospetto 3)** riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili forniti da Sistema Ambiente S.p.A.;
- il **prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Q_{uf} e Q_{uv}), sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici



delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal DPR n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto DPR n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Questo prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di riconoscere rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, Legge n. 147/2013, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

- il **prospetto 5)** riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);

- il **prospetto 6)** prevede le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico, al costo di smaltimento ed a quello di raccolta. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità, in quanto esso non comprende il costo di raccolta;

- il **prospetto 7)** contiene le riduzioni della tariffa variabile per le utenze non domestiche, che, per le motivazioni già esposte, sono basate sugli stessi criteri dell'anno 2018, cioè il numero degli svuotamenti: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in /mq. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti;

- il **prospetto 8)** riporta le tariffe per coloro che usufruiscono del servizio di raccolta del verde mediante gli appositi bidoni carrellati, distinte secondo la capacità relativa;

- il **prospetto 9)** riporta il coefficiente fisso moltiplicatore del punteggio ambientale per i conferimenti effettuati presso i centri di raccolta, individuato ai sensi dell'articolo 25, co. 2, del regolamento;


- il **prospetto 10)** riporta il valore della rimodulazione della quota variabile della tariffa per conferimenti ai Centri di raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare ai sensi dell'art 25, co. 3, del regolamento;

riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

- la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;

richiamati



l'art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 Milleproroghe) che ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

dato atto:

che, in base a quanto premesso, la presente deliberazione, approvata entro 30 aprile 2024, entra in vigore dall'1.1.2024.

quanto sopra premesso:

vista la legge 147/2013, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di stabilità 2014);

vista la deliberazione Arera 443/2019/R, "*Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

visto il D.Lgs. n. 116/2020, "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

vista la deliberazione Arera 363/2021/R, "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

vista la deliberazione Arera 15/2022/R, "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*";

vista la deliberazione Arera 389/2023/R/rif, "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*";

vista la deliberazione ARERA 386/2023/R/Rif, "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*";

visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 19.04.2016;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);

visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, T.U.E.L., espresso in data 17/04/2024 ed allegato alla presente deliberazione (**allegato n. 3**);



visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio e dalla Commissione consiliare Lavori Pubblici nella seduta del 18/04/2024, depositato in atti;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Bruni e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;


sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**):

presenti e prenotati	n. 28
votanti	n. 28
favorevoli	n. 20
contrari	n. 08

d e l i b e r a

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate:

<p>Art. 13 comma 13 Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso danno, non si dà luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad 12,00.</p>	<p>Art. 13 comma 13 Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 21, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato in ultima stesura dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 15.09.2023), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso danno, non si dà luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad 10,00.</p>
<p>Art. 25 comma 3 Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le utenze domestiche che decidano di aderire alla raccolta differenziata unicamente attraverso il conferimento diretto dei propri rifiuti oggetto di raccolta domiciliare presso i CCR e/o le isole self collocate sul territorio del Comune, sarà riconosciuto uno sconto sulla tariffa tramite rimodulazione della quota variabile e fissa paragonabile al minor costo del servizio richiesto al Gestore. La rimodulazione della tariffa decorrerà dalla data di restituzione, presso la sede del gestore, di tutto il kit di contenitori per la raccolta differenziata o</p>	<p>Art. 25 comma 3 Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le utenze domestiche, non per immobili ubicati nel Centro Storico, che decidano di aderire alla raccolta differenziata unicamente attraverso il conferimento diretto dei propri rifiuti oggetto di raccolta domiciliare presso i CCR e/o le isole self collocate sul territorio del Comune, sarà riconosciuto uno sconto sulla tariffa tramite rimodulazione della quota variabile sulla base del minor costo del servizio richiesto al gestore. Il valore dello sconto è calcolato rispetto al costo dell'incidenza del servizio per singola utenza, dato in possesso del Gestore. In ogni caso l'importo</p>



<p>della tessera per il conferimento ai Garby ricevute in comodato d'uso.</p>	<p>dello sconto non potrà superare il valore della quota variabile della tariffa. La rimodulazione della tariffa decorrerà dalla data di restituzione, presso la sede del gestore, di tutto il kit di contenitori per la raccolta differenziata o della tessera per il conferimento ai Garby ricevute in comodato d'uso.</p>																												
<p>Art. 26 comma 1 Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani effettivamente o presuntivamente (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione) prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="150 1059 782 1310"> <thead> <tr> <th colspan="2">Percentuale rifiuti riciclati</th> <th rowspan="2">Riduzione della quota variabile</th> </tr> <tr> <th>Da</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,00%</td> <td>30,00%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>30,01%</td> <td>50,00%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oltre 50,00%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile	Da	A	10,00%	30,00%	10%	30,01%	50,00%	20%	Oltre 50,00%		30%	<p>Art. 26 comma 1 Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani effettivamente o presuntivamente (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione) prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="796 1059 1430 1310"> <thead> <tr> <th colspan="2">Percentuale rifiuti riciclati</th> <th rowspan="2">Riduzione della quota variabile</th> </tr> <tr> <th>Da</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,00%</td> <td>30,00%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>30,01%</td> <td>50,00%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oltre 50,00%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile	Da	A	10,00%	30,00%	10%	30,01%	50,00%	30%	Oltre 50,00%		40%
Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile																											
Da	A																												
10,00%	30,00%	10%																											
30,01%	50,00%	20%																											
Oltre 50,00%		30%																											
Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile																											
Da	A																												
10,00%	30,00%	10%																											
30,01%	50,00%	30%																											
Oltre 50,00%		40%																											
<p>Art. 27 comma 2 A tal fine le utenze non domestiche (categoria 7-8-22-23-24-25-25bis-27-29) devono presentare idonea documentazione, ai sensi del DPR 472/96 art.1 comma 3, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale documentazione deve contenere il quantitativo, espresso in kg, della quantità ceduta ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e alle ONLUS.</p>	<p>Art. 27 comma 2 A tal fine le utenze non domestiche (categoria 7-8-22-23-24-25-25bis-27- 28 -29) devono presentare idonea documentazione, ai sensi del DPR 472/96 art.1 comma 3, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale documentazione deve contenere il quantitativo, espresso in kg, della quantità ceduta ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e alle ONLUS.</p>																												
<p>Art. 32 comma 2 L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione ad eccezione di fatture aventi ad oggetto atti ex art 1 comma 784-815 L.160/2019. Le fatture possono</p>	<p>Art. 32 comma 2 L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione suddividendo l'importo annuale in almeno due rate. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione ad eccezione di fatture aventi ad oggetto atti ex art 1 comma</p>																												



<p>contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.</p>	<p>784-815 L.160/2019. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.</p>
<p>Art. 37 comma 1 e 2</p> <p>1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, l'Ente gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di utenze ancora attive.</p> <p>2. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.</p> <p>3. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di 1 punto percentuale dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.</p> <p>4. Non sono rimborsati importi fino ad euro dodici, fatti salvi quelli derivanti da errori dell'Ente gestore.</p>	<p>Art. 37 comma 1 e 2</p> <p>1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, entro 5 anni dal pagamento, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:</p> <p>a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;</p> <p>b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui alla delibera Arera n15/2022 art. 53.1 comma 28.3.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.</p> <p>3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, e il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 33 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Rimane comunque facoltà dell'ente gestore di richiedere la ricevuta di pagamento.</p> <p>4. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di 1 punto percentuale dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.</p> <p>5. Non sono rimborsati importi fino ad euro dieci, fatti salvi quelli derivanti da errori dell'Ente gestore.</p>


**Art. 40 comma 1**

In sede di applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il 2024 continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti.

Art. 40 comma 1

In sede di applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il 2024 continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti.

2. di approvare, altresì, il testo integrato del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **allegato B** alla presente deliberazione;
3. di approvare le misure della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, a valere per l'anno 2024, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 27.4.1999 n. 158 ed il decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017, secondo le indicazioni fornite in precedenza e come risulta dall'**allegato A** al presente atto, composto da dieci prospetti, anch'essi indicati analiticamente nelle premesse;
4. di determinare il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) da applicarsi per l'anno 2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del DM 20 aprile 2017, in 0,119 Kg/lt;
5. di stabilire che le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche di cui al prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico ed al costo di smaltimento. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità;
6. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti in numero inferiore a quello minimo obbligatorio indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;



7. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche previste dal prospetto 7) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, stabilito in misura di 18 svuotamenti annui;
8. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) allegati, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, siano calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo;
9. di stabilire la maggiorazione delle tariffe dei mercati (art. 23, comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (art. 23, comma 6) nella misura massima pari al 100%;
10. di istituire la tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissarla per il 2024 nella misura di 0,10 €/lt, pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc., come indicato nel prospetto 8 dell'**allegato A**;
11. di definire il coefficiente fisso moltiplicatore del punteggio ambientale per i conferimenti effettuati presso i centri di raccolta pari a € 0,10 a punto come indicato nel prospetto 9 dell'**allegato A**; di stabilire che il punteggio ambientale raggiunto e non utilizzato nell'anno 2023 sarà riportato come residuo nell'anno 2024;
12. di stabilire il valore della rimodulazione della quota variabile della tariffa per conferimenti ai Centri di raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare, ai sensi dell'art. 25, co. 3, del regolamento e come indicato nel prospetto 10 dell'**allegato A**;
13. di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:
 - il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
 - le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
 - le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere c), f), m) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.
14. di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) avvenga solo per importi superiori a 10 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;
15. di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse, tra cui le componenti perequative istituite dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/Rif;
16. di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024;
17. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



18. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
19. di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 3 Sviluppo economico e Tributi Dott. Antonio Marino;
20. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal DPR n. 1199/1971;

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**):

presenti e prenotati	n. 28
votanti	n. 28
favorevoli	n. 21
contrari	n. 07

d e l i b e r a

21. altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis il resto

La seduta termina alle ore 23:10 del 18/04/2024.

Letto, approvato e sottoscritto.


il Presidente del Consiglio Comunale
Enrico Torrini

il Segretario Generale
Fulvio Spatarella

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente
Bruni Moreno
U.O. 1.3 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
U.O. 3.2 - Tributi Comunali

Lista allegati alla Delibera:



Nome file	Impronta SHA-256
Allegato n. 1 - Parere tecnico.pdf.p7m	fd157789e4c5aa7a395d94a57b1ee4f56ea81f60785035acc403bda6b00e9980
Allegato n. 4 - votazione proposta.pdf.p7m	6dc3f8d236d408798f2d4286612e18496e2890f9e33bb866ebcb92a7d20d6afd
Allegato n. 2 - Parere contabile.pdf.p7m	bb89d4a77a5fa219ff1d3e1fa10b1b2453438f865bab78ad3fd89239ec2eab48
Allegato B) Regolamento TARIC 2024.pdf.p7m	b0b2752b0c466d9d6e835a23e21dce58c3474e7bb15c70a6e30d12cd7a08a0ea
Allegato A) tariffe TARIC 2024.pdf.p7m	5ec618663d1011abe137b3e24e7eb54c836be934518132f1ddb131740df9f6e0
Allegato n. 5 - votazione I.E.pdf.p7m	c275194edfb7d5fdde6c70c409945ad5b11762a8d9660f6c81b7994f9878b596
Allegato n. 3 - Parere Collegio Revisori.pdf.p7m	19ff1401ccfb731c67d6aaa8eaac823dd16060feea416cc7e2e95cbdd2a0ae7c